



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari

Cagliari, 4 gennaio 2023

Prot. n. 22.E/2023

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Signor Dirigente dell'Ispettorato Rip.le
Corpo Forestale e V.A.

CAGLIARI

Ai Signori Responsabili
Aliquote Sezione di polizia giudiziaria

SEDE

Ai Signori Comandanti del Corpo di Polizia locale

LORO SEDI

OGGETTO: Nuove disposizioni in tema di identificazione e dichiarazione ed elezione di domicilio della persona sottoposta alle indagini (art. 161 c.p.p., come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022 “Riforma Cartabia”)

La disciplina dettata dal D.Lgs. n.150/2022 (c.d. riforma Cartabia) presenta alcune modifiche rilevanti in tema di identificazione della persona sottoposta alle indagini e di dichiarazione ed elezione di domicilio, che incidono anche sulle attività della polizia giudiziaria. E' di estrema importanza che tali attività siano effettuate in maniera puntuale, anche per la semplificazione che ne deriva ai fini della notifica all'indagato degli atti del procedimento, dovendosi, in caso contrario, procedere alla ricerca della persona ed a onerose notifiche in forma cartacea a mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

Infatti, per effetto del nuovo art. 157-bis c.p.p., introdotto dalla recente “riforma Cartabia”, le notifiche all'indagato successive alla prima (escluse quelle degli atti indicati nel comma 1 dell'articolo) sono effettuate al suo difensore, anche nel caso in cui si tratti di difensore d'ufficio. A tal fine, però, è indispensabile che siano rispettate con la massima precisione alcune modalità, specificamente dettate dall'art. 161 comma 01 c.p.p. Quanto agli atti per i quali è tuttora prevista notifica alla persona, l'art. 161 comma 1 c.p.p. è stato parzialmente modificato dalla riforma.

Dunque, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato, sarà di regola necessario procedere:

- alla compiuta identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, acquisendo anche gli estremi del documento di identità o dando atto del fotosegnalamento
- alla formulazione, nei suoi confronti, degli avvertimenti di cui al nuovo art. 161 comma 01 c.p.p.
- all'invito a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. (ove si tratti di domicilio eletto, dovrà essere anche indicato il soggetto presso il quale si elegge domicilio)
- all'invito a nominare un difensore di fiducia, con nomina, in mancanza, di difensore d'ufficio

Tali adempimenti presentano in parte aspetti di novità rispetto alla disciplina previgente.

Si sottolinea, anzitutto, la novità e la notevole importanza della previsione dell'**art. 161 comma 01 c.p.p.**, in quanto consente, una volta formulati gli avvisi di legge, di procedere alla notifica presso il difensore e quindi di evitare le attività di notifica al domicilio dell'indagato per gran parte degli atti, con notevole risparmio di risorse, sia per la polizia giudiziaria che per il personale dell'UNEP.

Per l'efficacia di tali avvisi, si esige che la polizia giudiziaria precisi nell'atto i caratteri essenziali del reato o dei reati oggetto della notizia di reato; in particolare, dovranno essere indicate le norme violate e la data e il luogo del fatto. Ove tali elementi risultino incerti al momento della comunicazione della notizia di reato, gli adempimenti previsti dall'art. 161 comma 01 c.p.p. andranno eseguiti in un momento successivo, eventualmente previa indicazione dei dati essenziali da parte del pubblico ministero.

Inoltre, ai sensi dell'**art. 161 comma 1 c.p.p.**, la polizia giudiziaria dovrà invitare l'indagato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'indicazione di una PEC è particolarmente raccomandata, in quanto, ai sensi del novellato art. 148 comma 1 c.p.p., la modalità telematica è divenuta la forma ordinaria di notificazione degli atti e consente di evitare la notifica in forma cartacea ad opera dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

La corretta esecuzione della procedura è essenziale al fine di ridurre il peso degli adempimenti successivi e prevenire il rischio di nullità nella fase di notifica degli atti.


Per agevolare l'attività della polizia giudiziaria, si allega un modello di verbale elaborato alla luce della nuova disciplina.

Con l'occasione, si sottolinea la necessità che gli uffici di polizia giudiziaria, all'atto di immettere una nuova CNR nel Portale Notizie di Reato, provvedano alla compilazione attenta dei vari campi dell'applicativo, ivi compresi, se conosciuti, quelli relativi al domicilio – fisico o digitale – della persona e del suo difensore.

Prego pertanto le SS.LL. di voler diffondere la presente direttiva agli Uffici e Comandi dipendenti.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria cui la presente è diretta.

Il Procuratore della Repubblica
Rodolfo M. Sabelli



VERBALE DI IDENTIFICAZIONE (art. 349 C.P.P.), DI FORMULAZIONE DEGLI AVVISI AI FINI DELLE NOTIFICHE (art. 161 comma 01 c.p.p.), DI ELEZIONE/DICHIARAZIONE DI DOMICILIO (art. 161 comma 1 c.p.p.) E DI NOMINA DI DIFENSORE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI (art. 96 c.p.p.)

Il _____ alle ore _____ in _____ presso _____ , davanti ai sottoscritti ufficiali/agenti di polizia giudiziaria _____ , è presente _____ , il quale, interpellato sulle proprie generalità, dichiara:

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

NAZIONALITA' _____

RESIDENZA _____

RECAPITO TELEFONICO _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (precisare se si tratti di PEC o di posta elettronica ordinaria)

Si dà atto che il predetto è stato identificato a mezzo _____ .

Il predetto è avvisato che si procede a denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari per la violazione delle seguenti norme:

- 1) Art. _____ , commesso in _____ in data _____ ;
- 2) Art. _____ , commesso in _____ in data _____ .

Si avverte la persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 161 comma 01 c.p.p.:

- a) che le successive notificazioni relative al presente procedimento, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello designato d'ufficio;
- b) che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Si invita quindi la persona sottoposta alle indagini a nominare un difensore di fiducia, avvertendolo che, in mancanza, si provvederà a designare un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p.

Lo si invita inoltre, ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p., a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 c.p.p. (ovvero la casa di abitazione o il luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna. Si avverte contestualmente la persona qui presente che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si avverte infine che le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di omessa comunicazione dell'avvenuto mutamento del domicilio dichiarato o eletto
- nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio
- nel caso in cui il domicilio dichiarato o eletto sia o divenga inadatto.

A) NOMINA DEL DIFENSORE

◊ A seguito dell'invito a nominare un difensore di fiducia, l'indagato dichiara di nominare quale legale di fiducia l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, tel. _____

◊ L'indagato dichiara di riservarsi la nomina di un avvocato di fiducia. Si procede pertanto a individuare, con le modalità di cui agli artt. 97 comma 2 c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p., quale difensore d'ufficio l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, tel. _____. La persona sottoposta a indagini qui presente viene avvisata che in difetto di successiva nomina di un difensore di fiducia sarà assistita dall'avvocato d'ufficio. Viene inoltre informata delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, a meno che versi nelle condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, previste dall'art. 76 D.P.R. n. 115/2002.

B) DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO

A seguito dell'invito a dichiarare o eleggere domicilio, ricevuti gli avvisi di legge, la persona sottoposta a indagini dichiara:

◊ Dichiaro domicilio in _____

◊ Dichiaro di voler ricevere le notificazioni degli atti di cui all'art. 161 comma 1 c.p.p. presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

◊ Eleggo domicilio presso lo studio del difensore di fiducia _____

◊ Eleggo domicilio presso il difensore d'ufficio come sopra indicato.

Si dà atto che:

◊ a seguito dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio questi è stato immediatamente avvisato a mezzo _____ ed ha prestato l'assenso ai sensi dell'art. 162 comma 4-bis c.p.p.

◊ a seguito dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio questi è stato immediatamente avvisato a mezzo _____ e non ha prestato l'assenso ai sensi dell'art. 162 comma 4-bis c.p.p. ovvero non ha risposto e che l'indagato viene nuovamente invitato a dichiarare domicilio.

C) GIUSTIZIA RIPARATIVA

Si avvisa la persona nei cui confronti sono svolte indagini che in ogni stato e grado del procedimento avrà facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(In caso di indagato di nazionalità straniera) Si precisa che la persona sottoposta a indagini, di nazionalità _____:

◊ parla e comprende la lingua italiana come verificato nel corso della redazione del presente atto

◊ parla e comprende la lingua _____ e che il presente atto è stato consegnato con traduzione nella predetta lingua

◊ parla e comprende la lingua _____ e che il presente atto è stato tradotto nella predetta lingua dall'interprete _____ contestualmente nominato, a tal fine, ausiliario di polizia giudiziaria.

L.C.S.

La persona sottoposta alle indagini

I verbalizzanti
